

Qualifica aggiuntiva per Attuari ASA: Certified Enterprise Risk Actuary (CERA)

Regolamento

I. Disposizioni generali

Art. 1. Principi fondamentali

L'Associazione Svizzera degli Attuari (di seguito ASA) offre agli Attuari ASA la possibilità di conseguire la qualifica aggiuntiva CERA "Certified Enterprise Risk Actuary" attraverso la formazione CERA dell'Associazione Tedesca degli Attuari ("Deutschen Aktuarvereinigung", di seguito DAV). Il seguente regolamento d'esame disciplina i dettagli.

Il titolo "CERA" è iscritto nel registro dei marchi presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale.

Per motivi linguistici, in questo documento viene utilizzata la sola forma maschile. Il riferimento alla forma femminile è da intendersi implicitamente incluso.

Art. 2. CERA Global Treaty

Il CERA è una qualifica aggiuntiva internazionale per attuari nel settore Enterprise Risk Management. Con la sottoscrizione del CERA Global Treaty le associazioni attuariali di tutto il mondo si sono impegnate ad adottare uno standard di formazione comune. L'ASA, in qualità di membro con lo stato di Award Signatory, è autorizzata a conferire la qualifica aggiuntiva CERA a candidati adeguatamente qualificati. La qualifica può essere conseguita presso un fornitore di servizi di formazione riconosciuto. Ai candidati dell'ASA viene offerta la formazione CERA presso l'Associazione Tedesca degli Attuari (DAV).

II. Commissione CERA

Art. 3. Composizione della Commissione CERA

La Commissione CERA è composta da un minimo di quattro a un massimo di otto membri; qualora il registro dei membri ASA in possesso della qualifica aggiuntiva CERA conti più di venti iscritti alla data dell'ultima riunione del Consiglio di

amministrazione, almeno uno dei membri della Commissione deve essere titolare della qualifica CERA.

La Commissione CERA è validamente costituita quando sono presenti almeno tre membri.

Art. 4. Elezione della Commissione CERA

I membri vengono nominati dal Consiglio di amministrazione dell'ASA.

Art. 5. Compiti della Commissione CERA

La Commissione CERA è responsabile della garanzia e della conduzione dei propri esami, in collaborazione con altre associazioni attuariali. La Commissione CERA svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:

- decisione sull'ammissione alla formazione CERA
- definizione dei requisiti supplementari per la qualifica aggiuntiva CERA
- accertamento formale delle qualifiche richieste per la qualifica aggiuntiva CERA
- presentazione della richiesta di conferimento del titolo CERA al Consiglio di amministrazione dell'ASA
- determinazione delle spese

III. Formazione CERA

A. Condizioni di ammissione

Art. 6. Formazione CERA

La formazione viene svolta dalla DAV.

Art. 7. Ammissione alla formazione CERA

Il candidato presenta la domanda di ammissione alla formazione CERA alla Commissione CERA c/o l'Amministrazione ASA, che esamina la richiesta e, in caso di esito positivo, la trasmette alla DAV. L'ammissione presuppone l'iscrizione alla Sezione "Attuari ASA".

Art. 8. Determinazione della formazione necessaria

La Commissione CERA è autorizzata a stabilire i requisiti aggiuntivi per la formazione, in particolare per quanto riguarda lo Swiss Solvency Test (SST). In caso di conoscenze insufficienti o carenti sul SST, la Commissione può disporre moduli formativi supplementari. La decisione viene comunicata al candidato per iscritto.

Art. 9. Iscrizione alla formazione CERA

L'iscrizione avviene per iscritto tramite la presentazione della domanda ai sensi dell'Art. 7.

B. Esami nell'ambito della formazione CERA

Art. 10. Principio

Gli esami vengono organizzati dalla DAV. Si applica il regolamento d'esame della DAV.

IV. Conferimento del titolo CERA

Art. 11. Requisiti e competenze

Il candidato deve aver superato con successo gli esami richiesti dal regolamento d'esame della DAV vigente per il conseguimento della qualifica aggiuntiva CERA. Inoltre, il candidato deve aver adempiuto eventuali obblighi formativi previsti dall'Art. 8.

Per il conferimento del titolo CERA da parte dell'ASA è obbligatorio completare la formazione della DAV. L'ASA non ha competenza nel caso in cui il candidato abbia svolto parte o l'intera formazione CERA, o ne abbia sostenuto gli esami, presso organizzazioni diverse dalla DAV o dall'ASA.

Art. 12. Titolo "CERA"

Il candidato presenta la domanda per il conferimento del titolo "CERA", corredandola della documentazione comprovante il soddisfacimento dei requisiti di cui all'Art. 11. Dopo che la Commissione CERA ha accertato il rispetto dei requisiti, la Commissione inoltra al Consiglio di amministrazione dell'ASA la richiesta di conferimento del titolo al candidato. A seguito di esito positivo, il candidato ha il diritto di utilizzare il titolo "CERA".

Con il conferimento del titolo "CERA" e l'iscrizione nel Registro dei membri con qualifica aggiuntiva CERA, l'ASA attesta che l'attuario possiede conoscenze e competenze approfondite relative all'Enterprise Risk Management, conformemente al CERA Global Treaty (cfr. Art. 2).

V. Disposizioni finali

Art. 13. Commissione per i ricorsi

La Commissione per i ricorsi per la CERA coincide con la Commissione per i ricorsi ASA.

Art. 14. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2013.

Sig. Hanspeter Tobler

Prof. Alois Gisler

Presidente dell'Associazione Responsabile
Svizzera degli Attuari formazione